

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

## 1<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno,  
ordinamento generale dello Stato e della pubblica Amministrazione)

### 37° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 5 MARZO 1975

Presidenza del Presidente **TESAURO**

#### INDICE

##### DISEGNI DI LEGGE

##### IN SEDE DELIBERANTE

##### Discussione e approvazione:

« Disciplina della responsabilità patrimoniale dei dipendenti dello Stato adibiti alla conduzione di navi e di aeromobili » (1811)  
(Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 407, 408
DE MATTEIS . . . . .	408
LANFRÈ . . . . .	408
MURMURA, <i>relatore alla Commissione</i> . . . . .	407
TREU . . . . .	408

*La seduta ha inizio alle ore 19,10.*

T R E U , *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

#### IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Disciplina della responsabilità patrimoniale dei dipendenti dello Stato adibiti alla conduzione di navi e di aeromobili** » (1811)  
(Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disciplina della responsabilità patrimoniale dei dipendenti dello Stato adibiti alla conduzione di navi e di aeromobili », già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Murmura di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

M U R M U R A , *relatore alla Commissione.* Il disegno di legge in discussione, di iniziativa governativa, è stato approvato dal-

la Camera dei deputati nella seduta del 2 ottobre 1974 e trasmesso al Senato il 14 ottobre 1974.

L'articolo 1 della legge 31 dicembre 1962, n. 1833, aveva stabilito che gli operai e gli impiegati dello Stato, i militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aviazione e gli appartenenti ai Corpi delle guardie di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, addetti alla conduzione di autoveicoli e di altri mezzi meccanici, i quali nell'esercizio delle loro funzioni cagionassero danno all'amministrazione dello Stato o a terzi, fossero tenuti al risarcimento solo nel caso in cui il danno fosse arrecato per dolo o per colpa grave. L'esperienza ha suggerito di estendere questa normativa anche a quei dipendenti dello Stato che sono adibiti alla conduzione di navi ed aeromobili.

Consapevole dell'importanza e dell'entità della normativa riprodotta nel provvedimento, ne raccomando l'approvazione alla Commissione.

**P R E S I D E N T E .** Dichiaro aperta la discussione generale.

**L A N F R È .** Il mio Gruppo dichiara di essere favorevole all'approvazione del provvedimento.

**D E M A T T E I S .** Il Gruppo socialista dichiara di votare a favore.

**T R E U .** Anche il Gruppo democratico cristiano è favorevole al disegno di legge.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

*Articolo unico.*

Le disposizioni dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 1962, n. 1833, si applicano anche agli addetti alla conduzione di navi e di aeromobili dello Stato che, nell'esercizio delle loro attribuzioni, cagionino un danno all'Amministrazione o a terzi.

Per le procedure di addebito in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni dell'articolo 8 della legge soprarichiamata.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

*(È approvato).*

*La seduta termina alle ore 19,20.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici  
Dott. FRANCO BATTOCCHIO